




THE ITALIAN CLIMATE CHANGE THINK TANK

SOSTEGNI ALLE BOLLETTE E ROBIN HOOD TAX

EFFETTI SU EQUITÀ E TRANSIZIONE ENERGETICA

POLICY BRIEFING
FEBBRAIO 2022

Michele Governatori
Francesca Andreolli



SOMMARIO

1	SINTESI	3
2	IL DECRETO “SOSTEGNI TER”	4
2.1	INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLE BOLLETTE AGGIUNTIVI A QUELLI GIÀ VIGENTI PREVISTI NEL DECRETO	4
2.2	DA DOVE VIENE IL BUDGET	4
2.2.1	PROVENTI ETS	4
2.2.2	PRELIEVO SULLE FONTI RINNOVABILI	4
3	DETTAGLIO DELLA “ROBIN HOOD TAX” CONTRO LE RINNOVABILI PREVISTA NELL’ART. 16 DEL SOSTEGNI TER	5
3.1	LA SALVAGUARDIA DEL COMMA 5	5
3.2	INCOERENZA E INIQUITÀ DEL PRELIEVO SULLE FONTI RINNOVABILI PREVISTO NEL SOSTEGNI TER	6
3.2.1	INCOERENZA CON GLI OBIETTIVI DI DECARBONIZZAZIONE	6
3.2.2	INCOERENZA RISPETTO ALL’OBIETTIVO DI SICUREZZA ENERGETICA	6
3.2.3	MANCATA DISCRIMINAZIONE TRA SOGGETTI BENEFICIARI E NON DI SUSSIDI	7
3.3	GLI “EXTRAPROFITTI” DIMENTICATI	7
3.3.1	GENERAZIONE ELETTRICA A GAS	7
3.3.2	GENERAZIONE ELETTRICA A CARBONE	7
3.3.3	LA FILIERA DEL GAS - CHE MARGINE DI GUADAGNO HANNO GLI IMPORTATORI?	8
3.3.4	LA FILIERA DEL GAS - L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE ROYALTY	9
4	MISURE DI CONTENIMENTO DELLE BOLLETTE E SUSSIDI DANNOSI ALL’AMBIENTE	10
5	I TRASCORSI DELLA “ROBIN HOOD TAX” (RHT) IN ITALIA	10
6	APPENDICE 1: ONERI AMBIENTALI A CONFRONTO TRA BOLLETTA ELETTRICA E GAS	11
6.1	INCOERENZA RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI DECARBONIZZAZIONE	11
7	APPENDICE 2: SINOSI DEGLI INTERVENTI CONTRO IL CARO-BOLLETTE	12

7.1 INTERVENTI NEL 2021	12
7.2 DECRETO “SOSTEGNI TER”	14
7.3 BOZZA DECRETO “ENERGIA”	15

1 SINTESI

Le azioni del Governo per mitigare le bollette dell'energia mancano di selettività rispetto all'effettivo stato di difficoltà dei consumatori finali e all'effettiva capacità delle aziende di passare tali costi a valle.

Inoltre, **i trasferimenti non sono subordinati ad alcuna azione di risparmio o efficientamento energetico**, e quindi si configurano verosimilmente come sussidi ambientalmente dannosi secondo la classificazione dello stesso MiTE.

Il finanziamento delle misure, oltre alla fiscalità generale, si basa sull'utilizzo dei proventi ETS (la carbon tax europea) e sull'**introduzione di una tassa** (con modalità discriminatorie di dubbia costituzionalità) **ai danni di una parte considerevole delle aziende che producono elettricità da fonti rinnovabili**, anche quando le stesse non hanno mai ricevuto alcun sussidio pubblico.

Colpire oggi le sole rinnovabili è incomprensibile, anche perché non c'è alcuna ragione operativa o informativa che esima il Governo dal chiamare a un contributo anche gli operatori dell'energia fossile che stanno anch'essi ricevendo margini più alti a causa dei prezzi attuali. L'incremento dei profitti riguarda in particolare le centrali a ciclo combinato a gas (anche quelle incluse nel meccanismo del *capacity market*), quelle a carbone (che hanno incrementato la produzione e stanno ottenendo margini netti addirittura 50 volte più alti - a dicembre 2021 rispetto a dicembre 2019) e la filiera dell'importazione e della vendita dei combustibili fossili, gas *in primis*.

Rispetto a questi ultimi, le norme prevedono da tempo che anche i contratti di importazione del gas siano comunicati alle autorità italiane ed europee, e non c'è nessun motivo perché il Governo non ne valuti gli extraprofiti per addivenire a interventi meno sbilanciati contro i settori favorevoli alla decarbonizzazione e in grado di **emanciparci dalla dipendenza e dal prezzo delle energie fossili**.

Il decreto **Sostegni Ter** al contrario **introduce una norma selettiva prevedendo il prelievo sulle sole rinnovabili**, cioè su chi ha investito in impianti che non solo contribuiscono agli obiettivi di transizione energetica cui l'Italia è impegnata, ma costituiscono un calmiera (che ha funzionato molto bene prima di questa crisi eccezionale) al prezzo dell'elettricità, disaccoppiandolo sempre più da quello del gas a mano a mano che l'incidenza delle rinnovabili è aumentata.

Infine, il decreto conferma il ricorso ai proventi ETS per finanziare misure volte a tamponare gli aumenti del gas, entrando in contraddizione con la finalità dell'ETS stesso e riducendo ulteriormente le risorse che servono per emanciparsi dai consumi fossili.

2 IL DECRETO “SOSTEGNI TER”

Con il Sostegni Ter il governo prosegue gli interventi di calmieramento delle bollette già intrapreso nel 2021 e introduce a questo fine una fonte di entrate sulle spalle dei produttori di energia da fonti rinnovabili.

2.1 INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLE BOLLETTE AGGIUNTIVI A QUELLI GIÀ VIGENTI PREVISTI NEL DECRETO

- ◇ Azzeramento degli oneri generali (parte regolamentata della bolletta) per i clienti business con potenza impegnata maggiore di 16,5 kW
- ◇ Credito fiscale pari al 20% della spesa per energia per il primo semestre 2022 a favore delle imprese energivore (già definite nell'ambito dei programmi esistenti di sussidio) soggette a un aumento di prezzo della componente energia elettrica pari ad almeno il 30% rispetto al periodo pre-crisi.

2.2 DA DOVE VIENE IL BUDGET

2.2.1 PROVENTI ETS

Le misure del Sostegni Ter sono per la maggior parte finanziate deviando i proventi dell'ETS (il sistema europeo di carbon tax di mercato attraverso permessi negoziabili ad emettere gas-serra). Una scelta che, soprattutto riguardo agli operatori energivori, è incompatibile con l'obiettivo dell'ETS stesso di disincentivare le emissioni dannose per il clima, e che penalizza le imprese che hanno investito in efficienza energetica.

Se infatti è vero che il *Toolbox* della Commissione UE contro il caro-prezzi invitava nell'autunno 2021 gli Stati membri a usare se necessario anche i proventi dell'ETS, lo faceva in modo subordinato alla selettività rispetto ai consumatori effettivamente più vulnerabili, cosa che al momento nel menù delle misure italiane riguarda solo lo strumento del bonus energia (che effettivamente si rivolge a consumatori vulnerabili e non è distorsivo rispetto alle scelte di risparmio energetico).

La regola generale per l'uso dei proventi dell'ETS resta quella che almeno per la metà vadano ad azioni a favore della transizione energetica e dell'ambiente, tra queste la promozione di efficienza energetica e fonti rinnovabili¹, il che non è il caso del Sostegni, come argomentiamo in questo testo

2.2.2 PRELIEVO SULLE FONTI RINNOVABILI

Oltre a fiscalità generale e proventi ETS, in vista di una estensione degli aiuti contro il caro-bollette, il Governo ha introdotto di fatto una nuova tassa sui ricavi dei produttori da fonte rinnovabile. L'art. 16 infatti istituisce l'obbligo per molti produttori di elettricità da fonti rinnovabili, anche quelli che non godono di alcun sussidio, di girare all'agenzia che fa i conguagli delle bollette, fino a fine 2022, la quota di ricavo unitario sull'elettricità prodotta che supera la

¹ [Art. 10 comma 3 della Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.](#)

media dei ricavi precedente alla crisi. Simmetricamente, la norma prevede che se i prezzi scendessero sotto questa media sarebbe la cassa conguaglio a rifondere la differenza, ma che ciò si verifichi nel 2022 è estremamente improbabile.

Si tratta di un intervento a dir poco invasivo, perché si applica a ricavi e non a utili, e lo fa anche su impianti realizzati dagli investitori a proprio rischio e senza sussidi, anche in previsione di incrementi del prezzo delle fonti fossili o dell'ETS.

Un intervento anche di dubbia equità perché tocca solo le fonti rinnovabili e non altre – come il gas e il carbone - che stanno anch'esse guadagnando di più (potenzialmente in tutta la loro filiera) grazie ai prezzi alti, come vedremo sotto.

3 DETTAGLIO DELLA “ROBIN HOOD TAX” CONTRO LE RINNOVABILI PREVISTA NELL'ART. 16 DEL SOSTEGNI TER

La riduzione dei ricavi alla media storica precedente si applica a tutti gli impianti da fonti rinnovabili di dimensioni maggiori di 20 kW che si trovino in una di queste condizioni:

1. beneficiano di incentivi “feed in premium” (componente d'incentivo aggiuntiva al valore dell'energia e non correlata al suo valore di mercato) come i sistemi “Conto energia” da 1 a 4;
2. non ricevono alcun sussidio.

In particolare, ai ricavi unitari sull'energia venduta si applica un contratto a due vie che dal febbraio 2022 a fine anno fa sì che i soggetti interessati debbano restituire (ricevere se negativa) la differenza tra il prezzo zonale *spot* dell'energia nella borsa elettrica italiana e un prezzo predefinito (*strike price*) che è fissato nella media del prezzo zonale dall'entrata in esercizio dell'impianto fino alla fine del 2020 (nell'ordine dei 60 €/MWh in media per gli impianti in esercizio dal 2010).

Se è vero che in caso di differenza negativa sono i soggetti interessati a ricevere la compensazione, vista la situazione attuale di mercato e la durata fino a fine 2022 della misura è molto improbabile che il contratto a due vie possa attivarsi in favore dei produttori.

3.1 LA SALVAGUARDIA DEL COMMA 5

Qualunque *Robin Hood tax* è di difficile applicazione nel momento in cui tenta di tracciare l'effettiva esposizione degli operatori a determinati prezzi tenendo anche conto delle politiche di *price risk management* o di particolari indicizzazioni assicurate ai propri clienti, le quali potrebbero comportare la rinuncia ai margini che potenzialmente la differenza tra i valori di mercato della materia prima e del prodotto permettono. Il comma 5 dell'art. 16 del Sostegni in effetti introduce una salvaguardia di questo tipo, ma lo fa apparentemente solo riguardo a contratti fisici di vendita, non anche a contratti finanziari che potrebbero sortire lo stesso effetto sui margini. Questo è un problema applicativo grave della norma e deve essere affrontato se si vogliono evitare discriminazioni ingiustificabili. Del resto, le norme (si veda sotto) già prevedono

per gli operatori dell'energia l'obbligo di invio dei dati sul portafoglio di tutti i contratti – anche finanziari – rilevanti per valutare l'esposizione complessiva di portafoglio.

3.2 INCOERENZA E INIQUITÀ DEL PRELIEVO SULLE FONTI RINNOVABILI PREVISTO NEL SOSTEGNI TER

3.2.1 INCOERENZA CON GLI OBIETTIVI DI DECARBONIZZAZIONE

Per la decarbonizzazione dell'economia, e in particolare dell'energia, occorre disinvestire dalle fonti fossili e investire in quelle rinnovabili. Lo scrive tra l'altro la IEA nel suo report *Net Zero by 2050*. Colpire il reddito di aziende che hanno investito in rinnovabili dà invece un messaggio opposto.

Diverso sarebbe sviluppare l'idea di una garanzia pubblica a un prezzo fisso di lungo termine dell'energia, che potrebbe in effetti prevedere contratti a due vie di compensazione rispetto ai prezzi all'ingrosso, ma non certo in un arco temporale come quello identificato dal Sostegni, che copre solo 10 mesi (iniziati con un prezzo eccezionalmente alto che difficilmente potrà ritracciare del tutto in questo periodo) e quindi prefigura una notevole perdita secca per i soggetti obbligati.

3.2.2 INCOERENZA RISPETTO ALL'OBIETTIVO DI SICUREZZA ENERGETICA

L'attuale crisi dei prezzi dell'energia è causata da una relativa carenza di gas nel blocco euro-asiatico esacerbata dalla congiuntura covid e dal conseguente ridotto riempimento degli stoccaggi, dall'uso di potere di mercato da parte della Russia e dall'incertezza rispetto alla crisi Russia-Ucraina.

Simili fenomeni di volatilità sono avvenuti in passato nel settore petrolifero (che oggi ha per alcuni usi perso rilevanza in favore di quello del gas) e potrebbero continuare ad avvenire nel corso della progressiva riduzione del ricorso a queste fonti. Il *phase-out* dell'industria delle energie minerarie fossili, infatti, potrà presentare momenti di prezzi temporaneamente alti in cui la minore capacità produttiva indotta dalle politiche di decarbonizzazione stenta a soddisfare una domanda congiunturalmente alta, alternati ad altri in cui le politiche di disincentivo alle fossili sulla domanda potrebbero portare a prezzi temporaneamente molto bassi.

Le fonti rinnovabili di energia, associate alla elettrificazione dei consumi e con il complemento di capacità di accumuli e di *demand response*, sono l'investimento più logico per l'emancipazione dalle fluttuazioni dei prezzi dei combustibili. Se invece ogni volta che si genera una crisi fossile si alterano in maniera arbitraria i principi fondamentali dei mercati, in particolare intervenendo sui ricavi delle rinnovabili si finisce per fornire segnali contraddittori agli investitori e ritardare la transizione.

3.2.3 MANCATA DISCRIMINAZIONE TRA SOGGETTI BENEFICIARI E NON DI SUSSIDI

Il Sostegni, nell'introdurre l'obbligazione a cedere alla cassa conguaglio tutti i ricavi unitari superiori alla media dei prezzi precedente, mette sullo stesso piano i produttori che si sono avvantaggiati di incentivi del tipo "feed in premium" (cioè beneficiari di un sussidio che si aggiunge al prezzo di mercato dall'energia anche quando quest'ultimo è eccezionalmente alto) con altri che non hanno goduto di alcun trasferimento né garanzia pubblica. Per questi ultimi, si tratta di fatto di un esproprio di ricavi (nemmeno di utili) frutto di attività che si sono assunte interamente il proprio rischio imprenditoriale e che hanno contribuito a tenere basso il prezzo dell'energia per molti anni. Prezzi bassi che hanno causato un allungamento dei tempi del rientro negli investimenti senza che alcuna forma di protezione pubblica si applicasse. Ora a questi operatori si chiede di rinunciare a margini alti che danno finalmente ragione ai loro stessi investimenti: lo Stato sta di fatto chiedendo un indennizzo per un sinistro (i prezzi alti) dal quale non si era però assicurato.

3.3 GLI "EXTRAPROFITTI" DIMENTICATI

3.3.1 GENERAZIONE ELETTRICA A GAS

Si definisce *clean spark spread* il margine tra valore dell'energia prodotta e costi del combustibile e dei permessi ad emettere CO₂ per le centrali elettriche a gas. La sua media mensile è stimata da Terna per il mese di dicembre 2021 in 25,8 €/MWh², 6 volte la media di dicembre 2019³ (!).

Anche gli impianti a ciclo combinato a gas remunerati attraverso il *capacity market*, pur soggetti all'obbligo di cedere i ricavi che superano un livello collegato al prezzo del gas, possono comunque trattenere, sulla base della quantificazione dello *strike price* prevista dal *capacity*, la differenza tra il costo unitario del gas per un impianto a ciclo aperto e quello che effettivamente sostengono⁴, pari approssimativamente a un quinto del valore del gas consumato, valore che è decollato insieme ai prezzi del gas. Senza contare che, in cambio di questa (piuttosto limitata) rinuncia a ricavi, i cicli combinati ottengono la copertura certa dei costi fissi a spese delle bollette, copertura che nel caso di impianti nuovi è più che totale rispetto al costo di realizzazione dell'impianto.

3.3.2 GENERAZIONE ELETTRICA A CARBONE

Anche il *clean dark spread* (margine unitario sul costo del combustibile e dei permessi di emissione per le centrali a carbone) è più alto del solito (immagine sotto), poiché il prezzo del

² Terna, Rapporto mensile sul sistema elettrico, dicembre 2021.

https://download.terna.it/terna/Rapporto_Mensile_Dicembre_8d9dcc7f7b00a12.pdf

³ Terna, Rapporto mensile sul sistema elettrico, dicembre 2019.

https://download.terna.it/terna/Rapporto_Mensile_Dicembre%202019_8d79d92a335c3f2.pdf

⁴ <https://pdc.mite.gov.it/sites/default/files/progetti/catalogo-tecnologie-energetichevers.ultima.pdf>

carbone è aumentato proporzionalmente meno del prezzo dell'energia e il valore dell'ETS non ha mantenuto un valore di non arbitraggio tra gas e carbone.

La quantità di energia prodotta nelle centrali a carbone italiane a partire dall'inizio della crisi-prezzi è risalita interrompendo quella che si configurava come una chiusura di fatto di molte di queste centrali (con eccezioni tra cui Sardegna e Civitavecchia).

Sulla base dei dati Terna (stesse fonti riportate sopra nel caso delle centrali a gas) il margine netto per le centrali a carbone italiane è aumentato di più di 50 volte (*sic*) tra dicembre 2021 e dicembre 2019, portandosi al valore stellare di 167,5 €/MWh.

Nel solo gennaio 2022 le principali centrali termoelettriche a carbone in Italia hanno prodotto circa 1,5 TWh (dati ENTSO-E) sviluppando un ordine di grandezza di margine delle centinaia di milioni di Euro. Margini che derivano da un'attività a dir poco incompatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'energia, e che anche per questo è improponibile sottrarre a un contributo pari o maggiore a quello che viene chiesto dal Sostegni alle rinnovabili.




Immagine tratta dal Rapporto mensile sul sistema elettrico di Terna, dicembre 2021

3.3.3 LA FILIERA DEL GAS - CHE MARGINE DI GUADAGNO HANNO GLI IMPORTATORI?

Alcuni contratti di importazione di gas a lungo termine potrebbero pagare prezzi più bassi (perché ancora indicizzati al prezzo del petrolio) rispetto a quelli indicizzati al prezzo *spot* del gas nel mercato europeo di destinazione. Si tratterebbe di margini notevolissimi vista la grande divaricazione recente tra prezzo *spot* di gas e petrolio.

Quand'anche l'informazione sul prezzo dei contratti d'importazione di lungo termine non sia pubblica, già il D.Lgs 164 del 2000 (decreto "Letta" di apertura del mercato gas) prevedeva che molti dettagli dei contratti di importazione fossero comunicati al Governo, e la successiva

regolamentazione REMIT⁵ stabilisce che, anche attraverso la cosiddetta piattaforma PDR gestita dal GME⁶, gli operatori dell'energia debbano comunicare di norma all'ACER i dati dei contratti che determinano la propria esposizione ai prezzi dei mercati all'ingrosso.

In questo contesto, è piuttosto curioso che il Governo non possa valutare i margini di guadagno delle aziende importatrici di gas, la più importante delle quali è da lui stesso controllata. Visto che l'incremento dei prezzi del mercato è originato dal costo del gas, sarebbe naturale partire da questo settore per introdurre eventuali prelievi finalizzati a mitigare gli impatti di tali aumenti.

3.3.4 LA FILIERA DEL GAS - L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE ROYALTY

La produzione di gas naturale nazionale paga *royalty* basse, anche a fronte di entrate moltiplicate. Con il D.Lgs. n.625/1996⁷ è stata introdotta una franchigia per il pagamento delle *royalty* relative alle concessioni di coltivazione per la produzione di gas naturale pari a 25 milioni di mc per la produzione in terraferma e 80 milioni di mc per quella in mare. In altri termini: sotto questi volumi non si paga. A partire dal 1° gennaio 2020, queste soglie sono state rimodulate in 10 milioni di mc per la produzione in terraferma e 30 milioni di mc per quella in mare⁸.

Come indica il Ministero della Transizione Ecologica nell'ultima edizione del Catalogo dei sussidi dannosi e favorevoli all'ambiente⁹, questo regime delle *royalty* determina un sussidio ambientalmente dannoso (SAD) in quanto fornisce un incentivo economico alla sovrapproduzione di gas alterando la concorrenza rispetto all'uso di fonti energetiche più pulite. Ciò contraddice il fatto che le *royalty* sono concepite per evitare che l'uso di risorse naturali demaniali non rinnovabili avvenga senza tenere conto del costo opportunità causato alle generazioni future che non potranno più contare su tale risorsa.

Tra l'altro, nella maggior parte dei casi le franchigie sopracitate superano i livelli di produzione annua effettiva, tanto da generare in molti casi esenzioni pressoché totali.

⁵ Il Regolamento n.1227/2011 – REMIT – ha introdotto un sistema di raccolta dei dati di tutti i prodotti energetici all'ingrosso (contratti relativi alla fornitura e al trasporto di energia elettrica o gas naturale nell'Unione, inclusi contratti derivati), compresi gli ordini di compravendita. Tra le informazioni che gli operatori di mercato sono tenuti a fornire ad ACER, direttamente o tramite terze parti, sono incluse “il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti in causa e i beneficiari dell'operazione e ogni altra pertinente informazione” (art. 8 comma 1 del REMIT). Il GME (tramite la piattaforma PDR), Snam, Terna ed Eni, in qualità di entità registrate e autorizzate presso ACER, hanno il compito di offrire un servizio di data reporting o segnalare le informazioni relative ai contratti stipulati all'interno o al di fuori di un mercato organizzato (art. 6 dell'Implementing Act), mentre ARERA ha il compito di vigilare sul rispetto del regolamento e di cooperare con l'ACER alle attività di indagine previste dal REMIT (Art.22 della Legge n. 161/2014, legge di attuazione del REMIT in Italia). Il REMIT è stato introdotto proprio con lo scopo di stabilire regole condivise a livello europeo per l'integrità e la trasparenza di tutte le operazioni effettuate sui mercati dell'energia, compresi i mercati regolamentati, le piattaforme multilaterali di negoziazione, le transazioni fuori borsa e i contratti bilaterali.

⁶ Piattaforma realizzata dal GME in attuazione dei Regolamenti UE n.1227/2011 (art. 8) e n.1348/2014 (art. 6)

⁷ Art.19 commi 3 e 6.

⁸ Aggiornamento con Legge n.160/2019 che aggiunge i commi 7-bis e 7-ter all'art.19 del D.Lgs. n.625/1996.

⁹ https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/CSA_quarta_edizione_29_12_21.pdf

4 MISURE DI CONTENIMENTO DELLE BOLLETTE E SUSSIDI DANNOSI ALL'AMBIENTE

Secondo l'ultima edizione del già citato Catalogo dei sussidi dannosi e favorevoli all'ambiente, ancora nel 2020 l'Italia usava i sistemi fiscale e parafiscale (bollette) per dare oltre 20 miliardi di euro di soldi pubblici ad attività dannose all'ambiente, una cifra di quasi 3 miliardi maggiore di quella dei sussidi vantaggiosi e inferiore solo al dato del 2019, inversione di tendenza questa dovuta purtroppo alla congiuntura e non a un cambio di politiche.

Della cifra totale dei sussidi dannosi, poco meno di 10 miliardi riguardano l'energia. Ne consegue che il *deficit* tra sussidi buoni e cattivi in seguito alle norme di cui ci occupiamo qui (le quali come abbiamo visto addirittura hanno aggiunto una tassa sulle rinnovabili) è destinato ad aumentare di molto, a meno di non correggere la logica e le condizionalità con cui gli aiuti vengono attribuiti.

Aiuti come quelli del Sostegni Ter potrebbero smettere di essere dannosi all'ambiente se:

- ◇ non dipendessero dai consumi effettivi ma da quelli standard basati su tecnologie efficienti;
- ◇ fossero subordinati ad azioni di efficientamento o all'adozione di tecnologie meno dannose per la salute e il clima.

Il comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) si è impegnato a una proposta di programma per il superamento dei sussidi dannosi all'ambiente da presentare entro metà 2022. Visto il rischio di esplosione di cui sopra, forse intervenire non è mai stato così urgente.

5 I TRASCORSI DELLA “ROBIN HOOD TAX” (RHT) IN ITALIA

Non è la prima volta in Italia che vengono istituite eccezionalmente misure fiscali per colpire selettivamente aree d'affari che si ritengono avere margini particolarmente elevati tanto da dover contribuire più di altri alle finanze pubbliche. In passato una RHT è stata applicata ad alcuni settori tra cui quello della finanza e dell'energia, e consisteva in un'aliquota aggiuntiva sulle imposte sui redditi d'impresa.

Soluzione che però è stata dichiarata incostituzionale nel 2015 da una sentenza della Corte, che però non ha anche previsto la restituzione di quanto pagato nel frattempo dai soggetti obbligati.

Questa storia pregressa rende immaginabile uno scenario in cui il prelievo eccezionale previsto ai danni delle fonti rinnovabili nel Sostegni Ter venga anch'esso annullato dalla Corte, ma senza che i suoi effetti siano cancellati retroattivamente. In questo senso, alla luce della sentenza del 2015, la prospettiva dell'accertamento dell'illegittimità della norma appare poco rilevante in termini di effettiva capacità tutelante nei confronti dei soggetti colpiti. Né verrebbero recuperati da una sentenza in tal senso i danni in termini di incertezza degli investimenti e di contraddizione alle politiche di decarbonizzazione.

6 APPENDICE 1: ONERI AMBIENTALI A CONFRONTO TRA BOLLETTA ELETTRICA E GAS

Le tariffe elettriche e gas sono costituite da:

1. costo della materia prima, di commercializzazione e vendita
2. spese per il trasporto e la gestione del contatore
3. spese per gli oneri di sistema
4. tasse (accise e IVA).

Nella bolletta elettrica il peso delle componenti tariffarie relative agli oneri di sistema è stato nel 2020 di quasi 15 miliardi di Euro, di cui più di 10 miliardi a copertura della componente A_{SO_2} destinata al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (dati ARERA). Per un utente domestico tipo (2700 kWh/anno con 3 kW di potenza) ciò si traduce in un costo unitario degli oneri ambientali (componente A_{SO_2} più il costo della CO_2 incluso nella materia energia) pari a circa 13,6 €/GJ, secondo le condizioni economiche definite da ARERA per il I trimestre 2021.

Nella tariffa gas il peso degli oneri ambientali è invece quasi irrilevante. Per un utente domestico tipo (1400 mc/anno) il costo unitario per gli oneri ambientali è pari solamente a 0,4 €/GJ. Se si sommano le componenti ambientali e fiscali, nella bolletta elettrica si paga circa 21€/GJ mentre in quella gas solamente 7,3€/GJ.

6.1 INCOERENZA RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI DECARBONIZZAZIONE

Questa struttura tariffaria introduce una forte contraddizione rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione, in quanto rappresenta un freno all'integrazione dei sistemi energetici e al progressivo trasferimento dei consumi sul settore elettrico. Il disequilibrio è determinato dal fatto che in tariffa elettrica viene scaricato l'intero costo per lo sviluppo pregresso degli impianti rinnovabili, mentre i programmi per l'efficienza energetica sono per la maggior parte finanziati dalla fiscalità generale.

Questo introduce un aggravio di costo sulle bollette elettriche da un lato e dall'altro non permette di avere una programmazione di lungo periodo dei meccanismi di sostegno dell'efficienza energetica, sia nel settore pubblico che privato, in grado di assicurare una coerenza e un'efficacia della spesa rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione di lungo periodo. Una riforma dell'attuale struttura tariffaria, in particolare delle componenti fiscali e parafiscali, che alleggerisca la bolletta elettrica dagli oneri per lo sviluppo delle rinnovabili attraverso una loro distribuzione su tutti i vettori energetici (elettrico, gas, trasporti), dando maggiore equità rispetto agli sforzi per la decarbonizzazione e all'impatto ambientale, è quanto più necessaria. Secondo le stime del GSE il fabbisogno economico per la componente A_{SO_2} è destinato a ridursi da qui al 2040, a causa della progressiva cessazione dei meccanismi di incentivazione oggi in essere. Ciò crea uno spazio fiscale a disposizione sia per finanziare in maniera strutturale programmi per l'efficienza energetica, sia per meglio allineare l'incidenza fiscale e parafiscale sui diversi vettori energetici, sia per integrare la proposta del pacchetto *Fit for 55* di introdurre il sistema di scambio di quote di emissione anche al riscaldamento domestico (ETS2), il cui gettito può essere utilizzato per finanziare la transizione del settore e la sostenibilità sociale della decarbonizzazione.

7 APPENDICE 2: SINOSI DEGLI INTERVENTI CONTRO IL CARO-BOLLETTE

7.1 INTERVENTI NEL 2021

Norma di legge	Tipo di intervento	Periodo di riferimento	Settore di riferimento	Destinatari	Budget (mln €)
DL 73/2021	Riduzione oneri di sistema	III trimestre 2021 (luglio-settembre)	Elettrico	Tutte le utenze	1200 (di cui 609 da ETS)
	Conferma riduzione oneri di sistema	IV trimestre 2021 (ottobre-dicembre)	Elettrico	Tutte le utenze	1200 (di cui 700 da ETS)
	Annullamento oneri di sistema	IV trimestre 2021 (ottobre-dicembre)	Elettrico	Utenze domestiche e utenze non domestiche in BT con potenza disponibile fino a 16,5 kW	800
DL 130/2021	Riduzione IVA al 5%	IV trimestre 2021 (ottobre-dicembre)	Gas	Usi civili e industriali	608
	Riduzione oneri di sistema	IV trimestre 2021 (ottobre-dicembre)	Gas	Tutte le utenze	480
	Bonus sociali integrativi	IV trimestre 2021 (ottobre-dicembre)	Elettrico e gas	Clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute	450
Legge di Bilancio 2022	a) Conferma riduzione oneri di sistema	I trimestre 2022 (gennaio - marzo)	Elettrico	a) Tutte le utenze	1800
	b) Annullamento oneri di sistema			b) Utenze domestiche e utenze non domestiche in BT con potenza disponibile fino a 16,5 kW	

Riduzione IVA al 5%	I trimestre 2022 (gennaio - marzo)	Gas	Usi civili e industriali	
Riduzione oneri di sistema	I trimestre 2022 (gennaio - marzo)	Gas	Tutte le utenze gas	480
Bonus sociali integrativi	I trimestre 2022 (gennaio - marzo)	Elettrico e gas	Clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute	912

7.2 DECRETO “SOSTEGNI TER”

Tipo di intervento	Periodo di riferimento	Settore di riferimento	Destinatari	Budget (mln €)
Annullamento oneri di sistema	I trimestre 2022 (gennaio -marzo)	Elettrico	UtENZE con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in MT e AT/AAT	1200 (da ETS, prima quota 2022 ed eventualmente quota 2021)
Credito d'imposta (20% delle spese sostenute per la componente energetica) per imprese energivore	I trimestre 2022 (gennaio -marzo)	Elettrico	Imprese a forte consumo di energia elettrica (incremento da ETS, costi del 30% rispetto al 2019)	540 (di cui 405 2022)
Introduzione meccanismo di compensazione a due vie	Febbraio – dicembre 2022	Elettrico	Impianti FER con potenza superiore a 20 kW incentivati con Conto Energia da I a IV o non incentivati	

7.3 BOZZA DECRETO “ENERGIA”

Tipo di intervento	Periodo di riferimento	Settore di riferimento	Destinatari	Budget (mln €)
Annullamento oneri di sistema	Il trimestre 2022 (aprile - giugno)	Elettrico	UtENZE domestiche e utenze non domestiche in BT con potenza disponibile fino a 16,5 kW	1800
Annullamento oneri di sistema	Il trimestre 2022 (aprile - giugno)	Elettrico	UtENZE con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in MT e AT/AAT	1200
Riduzione IVA al 5%	Il trimestre 2022 (aprile - giugno)	Gas	Usi civili e industriali	592
Riduzione oneri di sistema	Il trimestre 2022 (aprile - giugno)	Gas	Tutte le utenze gas	480
Bonus sociali integrativi	Il trimestre 2022 (aprile - giugno)	Elettrico e gas	Clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute	500
Credito d'imposta (20% delle spese sostenute per la componente energetica) per imprese energivore	Il trimestre 2022 (aprile - giugno)	Elettrico	Imprese a forte consumo di energia elettrica (incremento costi del 30% rispetto al 2019)	700
Credito d'imposta (15% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici) per imprese energivore	Il trimestre 2022 (gennaio-marzo)	Gas	Imprese a forte consumo di gas naturale (incremento costi del 30% rispetto al 2019)	522

Ulteriori misure ipotizzate della bozza di decreto “Energia”:

- ◇ Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonte rinnovabile
- ◇ Contratti di lungo termine, gestiti da GSE, per l'acquisto di gas naturale per clienti industriali



THE ITALIAN CLIMATE CHANGE THINK TANK

Questo Policy Briefing è stato curato da:

Michele Governatori, Energy Programme Lead, ECCO michele.governatori@eccoclimate.org

Francesca Andreolli, Policy Advisor, Energy Programme, ECCO

francesca.andreolli@eccoclimate.org

Le opinioni riportate nel presente Policy Briefing sono riferibili esclusivamente ad ECCO think tank autore della ricerca.

Per interviste o maggiori informazioni sull'utilizzo e sulla diffusione dei contenuti presenti in questo briefing, si prega di contattare:

Andrea Ghianda, Head of Communication, ECCO

andrea.ghianda@eccoclimate.org

+39 3396466985

www.eccoclimate.org

Data di pubblicazione:

24 febbraio 2022